

## SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE (R.C.T. – R.C.O.)”

### Art. 52) **Oggetto dell’assicurazione**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza. Sono comprese tutte le altre attività strettamente connesse complementari, sussidiarie, accessorie e altre purché similari, nulla escluso né eccettuato.

L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso da parte del Contraente/Assicurato e delle persone addette all’esercizio delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’attività dichiarata in polizza.

L’assicurazione vale anche:

- per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato:
  - per fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere;
  - per le azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.1984 e/o successive modifiche, dall’INAIL e/o da altri soggetti e/o da altri enti previdenziali e/o assistenziali.
- per i danni involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre svolgono i lavori per conto e nell’interesse dell’Assicurato:
  - titolari e dipendenti di aziende clienti, fornitrici, di trasporto, addette ai servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
  - personale non dipendente che effettua prove pratiche su macchinari, attività di istruzione o attività promozionale;
  - corsisti, borsisti, stagisti e tirocinanti;
  - liberi professionisti, consulenti e loro dipendenti;
  - dipendenti di aziende terze distaccati presso l’Assicurato

### Art. 53) **Inizio e termine della garanzia**

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non prima di dieci anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Ai sensi dell’Art. 1892 Codice Civile l’Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere dieci anni prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza al momento della stipulazione del contratto, di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto verificatosi in precedenza.

### Art. 54) **Rischi ed attività compresi nell’assicurazione**

**1. Attività strettamente connesse, complementari, sussidiarie e accessorie all’attività assicurata:** sono comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Esercizio di mense e spacci aziendali**, inclusa l’involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l’avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla

vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Limitatamente al caso di ingestione di cibi e bevande, gli Addetti sono considerati “terzi”. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l’assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

- **Vendita di generi alimentari**, effettuata esclusivamente all’interno dell’azienda, nonché dalla loro somministrazione, anche presso terzi, avvenute durante il periodo di validità della garanzia. Per i soli generi alimentari di produzione propria, venduti esclusivamente all’interno dell’azienda e somministrati anche presso terzi, sono compresi i danni dovuti a vizio originario purché verificatisi entro un anno dalla loro consegna. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193/2007 e successive modifiche e/o integrazioni. Limitatamente al caso di ingestione di cibi e bevande, gli Addetti sono considerati “terzi”. Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.  
Il massimale per sinistro di RCT rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
- **Proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni** ovunque installati nel territorio nazionale con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni.
- **Servizio aziendale di pronto soccorso e/o medico** prestato, per conto dell’azienda assicurata, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all’uopo designate, compresa la loro responsabilità personale.
- **Partecipazione a fiere e mostre**, compreso l’allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti.
- **Operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci**, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.
- **Servizio di vigilanza** effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa.
- **Organizzazione e svolgimento di attività dopolavoristica**, sportiva e/o ricreativa, compresa la responsabilità di gruppi sportivi aziendali; di gite aziendali, congressi e convegni con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D. Lgs. 111/95.
- **Circolazione ed uso**, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e altri veicoli per i quali non sussiste obbligo di copertura assicurativa ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
- **Uso dei mezzi meccanici di sollevamento** in azione, anche al l’esterno dei complessi aziendali, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.
- **Servizio antincendio interno** o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo.

- **Organizzazione di visite dei complessi aziendali**, inclusi i danni subiti e/o provocati a terzi dai partecipanti, e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi.
  - **Esercizio di asili, colonie estive o invernali**, scuole private ad uso aziendale compresi i danni subiti e/o cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la responsabilità civile del personale incaricato della sorveglianza.
  - **Proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche** e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- 2. Non corretto stivaggio e/o carico di cose e/o merci in genere** su mezzi di trasporto e/o all'interno di contenitori che causi danni a terzi (inclusi danni ai mezzi di trasporto e ai contenitori); fermo restando che, in caso di coesistenza di polizza trasporti, la presente copertura avrà effetto per la sola parte eccedente le coperture della medesima e/o per la rivalsa dell'assicuratore trasporti.
- 3. Proprietà e uso di binari di raccordo** e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi.
- 4. Caduta di neve** da fabbricati, impianti, piante o altre superfici.
- 5. Esistenza, entro l'ambito dell'azienda, di serbatoi interrati** e non e/o di altri recipienti, di nafta, gasolio, infiammabili e corrosivi ad uso dell'Assicurato e/o dei terzi, fermo restando quanto altrimenti previsto in polizza per i danni da inquinamento.
- 6. Possesso, uso e gestione di beni in leasing** comodato, locazione, uso, nolo ed altri simili titoli di possesso.
- 7. Responsabilità civile personale degli Addetti** (ad esclusione dei Titolari, Amministratori e rispettivi familiari), per danni:
- involontariamente cagionati a terzi, escluso il datore di lavoro
  - Involontariamente cagionati agli Addetti, qualora richiamata la copertura di R.C.O. nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (sia o meno prestatore di lavoro dell'Assicurato), incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
- Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Compagnia risponde:
- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T.
  - per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O.
- Per quanto riguarda gli Addetti con qualifica di medico, infermiere e operatore sanitario in genere, abilitato ai sensi di legge, la Compagnia si obbliga a tenere indenne lo stesso nonché il Contraente Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni; pertanto, a parziale deroga delle condizioni della presente Sezione di polizza, la garanzia è estesa allo svolgimento di attività mediche, infermieristiche e sanitarie destinate ad esclusivo beneficio degli ospiti della struttura assicurata (sono considerati tali anche le persone che si sottopongono alla prima visita di accettazione).
- Restano esclusi gli interventi diagnostici invasivi (ad eccezione dei prelievi ematici) e gli interventi chirurgici, anche ambulatoriali.

**8. Responsabilità Civile dell'Assicurato per il fatto degli operatori medico-sanitari non Dipendenti:** qualora il Contraente Assicurato si avvalga di personale medico-infermieristico e sanitario con contratto di collaborazione professionale, si precisa che l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al Contraente Assicurato stesso per il fatto di tali soggetti, ferma l'esclusione della loro responsabilità professionale. Pertanto, in caso di sinistro, la Compagnia si riserva la facoltà di surroga nei confronti dei responsabili ex art. 1916 codice civile. La presente garanzia viene prestata a parziale deroga delle condizioni della presente Sezione di polizza ed opera esclusivamente per le prestazioni erogate ad esclusivo beneficio degli ospiti della struttura assicurata (sono considerati tali anche le persone che si sottopongono alla prima visita di accettazione) compresi quelli previsti dalle:

- Condizione Speciale 1 - Estensione dell'attività a domicilio dei clienti
- Condizione Speciale2 - Estensione attività prestazioni accessorie presso la sede indicata in polizza.

**9. Infortuni subiti da prestatori di lavoro con contratto di collaborazione professionale e con contratto stipulato ai sensi dei D.Lgs. n°276/2003 e 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni:** premesso che il Contraente Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

- a) persone con contratto di collaborazione professionale
- b) prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto dei suddetti Decreti Legislativi l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per morte o lesioni personali subite dalle persone di cui ai precedenti punti a) e b).

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone di cui sopra per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverne all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti a) e b) risultino da regolare contratto.

**10. Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico,** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e nei luoghi ove si svolge l'attività assicurata. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 300,00 per ogni mezzo danneggiato.

**11. Danni materiali alle merci trasportate, rimorchiate o sollevate di terzi** sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate, nonché a quelle movimentate nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti eventualmente previsti negli appositi capitoli.

**12. Danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,** purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. Nel caso di

garanzie soggette a sottolimiti del massimale di RCT, l'importo suddetto di euro 500.000,00 non potrà eccedere un importo pari allo specifico sottolimito previsto per tale garanzia.

**13. Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.**

Premesso che il Contraente Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. l'assicurazione comprende, la responsabilità civile derivante all'assicurato per morte o lesioni personali subite dalle suddette persone.

La garanzia si intende operante nell'ambito del massimale RCO.

**14. Inquinamento derivante da fatto improvviso e accidentale** nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- l'inquinamento deve essere fisicamente evidente all'Assicurato e/o suoi prestatori di lavoro e/o Terzi entro 72 ore lavorative dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del massimale di RCT e per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore; quest'ultima estensione è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

La garanzia non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- c) conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione (c) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia "Danni da interruzioni o sospensioni di attività", la Compagnia non pagherà somma complessiva superiore a euro 500.000,00 per sinistro e per anno per entrambe le fattispecie di danno.

- 15. R.C. del committente (anche in via solidale in base all'art. 2055 codice civile)** per i lavori e/o le gestioni ceduti a terzi in base a regolare contratto, inclusi quelli:
- a) verificatisi in relazione alla guida e/o azionati di macchinari, impianti e relative attrezzature di veicoli a motore, compresi ciclomotori e motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. Non sono considerati terzi i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione. La garanzia non è operante per i danni provocati:
- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
  - non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti
- b) derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, ampliamento e straordinaria manutenzione di fabbricati, ambienti, impianti, piazzali e altre pertinenze (anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m.), eseguiti per le necessità aziendali. Sono comunque esclusi i danni:
- a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni di terreno, da qualsiasi causa determinati;
  - a condutture ed impianti sotterranei in genere.
- L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal citato decreto, il Contraente/Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al "Responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se Addetti dell'Assicurato.
- L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale RCT e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.
- Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.
- 16. R.C. del committente ai sensi dell'art.2049 codice civile per danni provocati da Addetti in relazione alla guida di** autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto o locazione dell'Assicurato o allo stesso iscritti al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. \_\_La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 300,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- 17. Danni a veicoli di terzi**, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di euro 300,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
- 18. Proprietà e conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata** nei quali si svolge l'attività assicurata. È compresa la responsabilità civile derivante:

- dalla proprietà/possesso di antenne radiotelevisive
- dalla proprietà/possesso delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino
- dai lavori di ordinaria manutenzione ed aree ad essa pertinenti

Nei fabbricati si intendono comprese le attrezzature sportive e per giochi, piante, alberi, aree verdi e simili altri beni.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 300,00 per ciascun sinistro. L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da umidità, stilloidico, insalubrità dei locali, rigurgiti di fogne.

- 19. Cose consegnate e non consegnate ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile** per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, anche se derivante da furto o incendio, nei limiti di euro 1.000,00 per ciascun ospite e dell'importo massimo per anno assicurativo determinato moltiplicando l'importo unitario di euro 50,00 per il numero di posti letto, indicati nel frontespizio di polizza.

La garanzia non vale per:

- denaro, preziosi, valori bollati, e valori in genere, marche, titoli di credito;
- i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
- lo smarrimento di cose consegnate e non.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 100,00 per ogni Cliente danneggiato.

- 20. Volontari considerati "terzi":** premesso che l'Assicurato/Contraente può avvalersi della collaborazione di personale Volontario, i singoli Volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:

- morte;
- lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale RCO per sinistro, che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo. La garanzia vale altresì per i danni cagionati a terzi dal personale volontario mentre opera per conto del Contraente.

Ai fini dell'identificazione dei Volontari si farà riferimento ad apposito elenco cartaceo nel quale il Contraente, o l'Associazione di Volontariato che presta la propria attività presso l'ente assicurato, si obbliga ad iscrivere in ordine cronologico ciascun Volontario prima dell'inizio delle attività da svolgere e a farlo da questi sottoscrivere.

- 21. Dipendenti di altre imprese, fornitori, clienti, consulenti considerati "terzi":** sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;

- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

**22. Altre persone considerate “terzi”:** sono compresi in garanzia per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio le persone che, a titolo formativo o di specializzazione (quali a titolo di esempio: borsisti, stagisti, corsisti, tirocinanti, progetti alternanza scuola-lavoro) si trovino presso l'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

**23. Lavori di pubblica utilità:** viene equiparato alla figura dell'Addetto il personale che svolge lavori di pubblica utilità e di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività, sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte dall'Assicurato stesso.

**24. Lavori presso terzi:** per i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi (compresi i locali ove si eseguono i lavori, gli infissi e altre parti) che, per volume o peso, non possono essere agevolmente rimosse e la cui rimozione risulti quindi difficoltosa.

La garanzia non comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 200,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

**25. Ospiti delle strutture gestiti dall'Assicurato:** per i danni cagionati dagli ospiti affidati alla sorveglianza degli Addetti preposti dall'Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

**26. Trattamento dei dati personali:** per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempreché l'Assicurato, incluso il responsabile da esso designato, abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni di sicurezza disposte dal D.Lgs. 196/2003 e altre eventuali norme che regolano la materia.

L'assicurazione non vale:

- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o al datore di lavoro;
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 50.000,00 per sinistro e per anno

**27. Nuove acquisizioni e/o costituzioni:** nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, durante il periodo di validità della presente polizza costituisca nuove aziende o acquisisca il controllo di altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto oppure ne abbia il controllo della gestione), operanti nello stesso settore oppure in settori simili alle attività indicate in polizza, le nuove aziende costituite e/o acquisite si intenderanno automaticamente comprese nel novero degli Assicurati, sempreché il Contraente/Assicurato ne dia comunicazione alla Compagnia entro 90 giorni dalla avvenuta costituzione e/o acquisizione. Trascorso detto periodo senza la predetta comunicazione, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Compagnia.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio per le condizioni ivi prestate.

Qualora l'attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, l'inclusione in copertura sarà invece soggetta ad accordo tra le Parti caso per caso e la Compagnia si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall'inclusione in garanzia delle nuove Compagnia.

Il premio per tali nuove acquisizioni e/o costituzioni verrà regolato in pro-rata alla fine dell'annualità unitamente agli altri elementi di regolazione.

**28. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti:

a) dagli Addetti (anche se distaccati presso altre aziende del Gruppo e/o presso terzi) di cui il medesimo si avvale, e/o aventi diritto, addetti alle attività per cui è prestata l'Assicurazione;

L'Assicurazione vale per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché per gli effetti del D. 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche;
- INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche;
- altri soggetti e/o altri istituti previdenziali e/o assistenziali per specifiche categorie.

Per i prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).

b) dagli Addetti, o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a invalidità permanente personali da infortunio, previa detrazione di una franchigia fissa di euro 1.500,00 per i casi di invalidità permanente

L'assicurazione è prestata a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non

derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

#### **29. Malattie professionali (sofferte dagli Addetti).**

Si intendono comprese tra le malattie professionali, oltre a quelle indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni o modifiche, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, dell'INAIL stessa o soggetti simili. La presente estensione opera:

- per le malattie professionali manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta in data posteriore alla stipulazione e pagamento della polizza stessa;
- per le malattie professionali manifestatesi entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e/o della silice;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per la ricaduta di malattie professionali già precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; quest'ultima esclusione cessa di avere effetto contestualmente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Il massimale assicurato per questa garanzia è di euro 1.000.000,00 e rappresenta la massima esposizione della Compagnia, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, per:

- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo il manifestarsi di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

#### **Art. 55) Altre condizioni di polizza sempre operanti**

##### **1. Validità territoriale: salvo specifica pattuizione prevista nei singoli articoli:**

- l'assicurazione della RCT è operante per i danni verificatisi in Europa
- l'assicurazione della RCO è operante in tutto il mondo

- 2. Rinuncia alla rivalsa:** la Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:
- gli Addetti
  - i Volontari
  - le Società controllanti, controllate, partecipate, collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
- 3. Regolazione del premio:** qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio: entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Intermediario a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio e cioè il numero dei posti letto. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata alla Compagnia. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi: se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria: qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superiori del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli: la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**Art. 56) Norme operanti in caso di sinistro****1. Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia oppure all'Intermediario assicurativo tramite lettera raccomandata oppure via e. mail entro dieci giorni da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza, descrivendo almeno sommariamente il fatto e le conseguenze e precisando il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti:

- dell'assicurazione RCT l'Assicurato è tenuto a denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti;
- dell'assicurazione RCO, l'Assicurato è tenuto a denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto avviso dell'avvio di l'inchiesta da parte delle autorità giudiziarie competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta formale di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Compagnia nel minor tempo possibile notizia di ogni successivo atto a lui ritualmente notificato.

**2. Gestione della vertenza di danno e spese legali**

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e si impegna a proseguire la gestione fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, anche in eccesso al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce, peraltro, spese incontrate dal l'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente approvati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**3. Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**4. Clausola di non cumulo**

Si conviene che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, il massimale RCT per persona rappresenterà la massima esposizione per la Compagnia.

**5. Franchigia progressiva**

Nel caso non sia già prevista altra franchigia e/o scoperto dalle condizioni tutte di polizza, si conviene che la garanzia di RCT è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per anno assicurativo come segue:

- per il primo sinistro indennizzabile: nessuna franchigia;
- per il secondo sinistro indennizzabile: 1.500,00 euro
- dal terzo sinistro indennizzabile: 3.000,00 euro.

**6. Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato**

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato l'importo indicato al paragrafo franchigie e/o scoperti., fermo che la Compagnia è comunque impegnata per la gestione del sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile del medesimo non superi l'importo della franchigia. Su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia e/o scoperto applicabile e provvederà ad inviare al Contraente la relativa appendice per il recupero di tale franchigia e/o scoperto anche se nel frattempo la polizza sia cessata

**Art. 57) Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata, il legale rappresentante/amministratori purché non svolgano l'attività a titolo volontario, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli Addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime ad eccezione di associazioni di volontariato riconducibili al Contraente Assicurato.

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, per le sole lesioni personali gravi o gravissime, a:

- titolari e prestatori di lavoro di ditte non controllate, non consociate o non collegate all'Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività dell'azienda, escluse le malattie professionali;
- liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti;

Restano esclusi in ogni caso titolari e prestatori di lavoro delle ditte alle quali l'assicurato affida lavori in appalto o subappalto.

**Art. 58) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

- b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) di detenzione o impiego di esplosivi, salvo che l'attività assicurata e dichiarata in polizza non ne preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati, nel qual caso è compreso il rischio relativo all'impiego e/o alla detenzione di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni a coltivazioni, fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 200 metri dal fornello di mina;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, colpo di stato (militare o non), legge marziale;
- f) di encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
- g) di influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
- h) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- i) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- j) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l'assicurazione;
- k) da proprietà e/o uso di unità naviganti, a vela, con motore ausiliario o a motore e aeromobili;
- l) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti, dopo la loro consegna a terzi; nonché da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- m) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, utilizzato dall'Assicurato e realizzato o modificato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio, salvo quanto previsto dall'Art. 2 punto 26 – Trattamento dei dati personali”;
- n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- o) derivanti dallo svolgimento di attività mediche, infermieristiche e sanitarie in genere, salvo quanto previsto alle clausole:
  - “Responsabilità civile personale degli Addetti” di all’art. 2 punto 7
  - “Responsabilità civile dell'Assicurato per il fatto degli operatori medico-sanitari non dipendenti di cui all’art. 2 punto 8;
  - “Estensione dell'attività a domicilio dei Clienti (ADI, RSA, SAD e simili) di cui alla Condizione speciale 1, se richiamata in polizza;
  - “Estensione attività a prestazioni accessorie in sede di cui alla Condizione speciale 2, se richiamata in polizza.
- p) Conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

**Art. 59) Condizioni speciali valide solo se richiamate in polizza****1. Estensione attività a domicilio dei Clienti (ADI, RSA, SAD e similari)**

Premesso che la Contraente può svolgere anche diverse attività a domicilio dei Clienti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: RSA aperta, ADI, SAD, consegna pasti, prelievi ematici), le garanzie di polizza si intendono pertanto operanti anche per le suddette attività e viene espressamente richiamata la Condizione Particolare “Lavoro presso Terzi”.

Restano esclusi gli interventi diagnostici invasivi (ad eccezione dei prelievi ematici).

**2. Estensione attività a prestazioni accessorie in sede**

Premesso che la Contraente, presso la propria sede, può svolgere anche prestazioni accessorie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fisioterapia per utenti non ospiti della struttura, prestazioni poliambulatoriali e simili), le garanzie di polizza si intendono pertanto operanti anche per le suddette attività.

Restano esclusi gli interventi diagnostici invasivi (ad eccezione dei prelievi ematici).

---